

Codice A1404B

D.D. 9 aprile 2020, n. 339

Aggiornamento dell'indennita' di residenza spettante ai gestori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore ai 3000 abitanti - Biennio 2020-2021.



ATTO N. DD-A14 339

DEL 09/04/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Aggiornamento dell'indennita' di residenza spettante ai gestori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore ai 3000 abitanti – Biennio 2020-2021.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 37/79 è necessario procedere all'aggiornamento biennale dell'indennità di residenza per titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

Sulla base dei dati acquisiti presso l'Istituto Nazionale di Statistica di Torino, l'aggiornamento da effettuarsi, ai sensi della sopra citata norma viene rapportato a quota 623,8% con una maggiorazione dell'indennità di residenza di € 644annui (€ 1,0329 x 623,8).

Quanto sopra viene determinato sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, con riferimento al periodo intercorso tra il trimestre ottobre- novembre-dicembre 1977 considerato uguale a 100 ed il 31.12.2019 tenendo conto del coefficiente di raccordo relativo all'indice generale nazionale.

Ai sensi dell' art. 3 della L.R. 21/91 spetta alle Aziende Sanitarie Locali la determinazione dell'indennità di residenza a favore degli aventi diritto per il biennio 2020-2021 sulla base dei dati sopra descritti.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001
- L.R. n. 37/79

- L.R. n. 21/91
- L.R. n. 23/08

determina

- di aggiornare nella misura di € 644 annui, per il biennio 2020-2021, l'indennità di residenza per titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonché il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali nelle stesse località, indennità prevista dall'art. 1 L.R. 37/79;

- di comunicare l'aggiornamento dell'indennità di residenza sopra indicata alle Aziende Sanitarie Locali per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 3 della L.R. 21/91.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar